

REGOLAMENTO ATTUATIVO TARIFFE IDRICHE PER UTENZE DEBOLI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art.154, comma 6, del D.lgs.152/06 e dall'art. 13, comma 7 della L. 36/94, la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a nuclei familiari che, versando in particolari condizioni socio/economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che, quindi, si trovano nella condizione indicata al successivo art. 2.

Viene individuato come parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in ottemperanza all'art. 1 D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 6 i soggetti/utenti residenti che possiedono i seguenti requisiti:

- a) indicatore ISEE fino a € 7.500,00;
- b) indicatore ISEE fino a € 10.000,00 nel caso in cui sia presente un soggetto che a causa di particolari condizioni mediche necessita di un maggior utilizzo d'acqua.

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

Utenze singole Uso domestico residente

Per aver diritto alle agevolazioni di cui all'art. 6, gli intestatari di singole utenze dovranno presentare ai competenti uffici di Multiservizi Spa il "modello A" (allegato al presente Regolamento), insieme alla copia dell'attestazione ISEE rilasciata dagli uffici abilitati, il codice dell'utenza idrica di cui è titolare, una autolettura e la copia del documento di identità.

Utenze condominiali Uso domestico residente e Uso Promiscuo

Per aver diritto alle agevolazioni di cui all'art. 6, i nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze condominiali Uso domestico residente o Uso Promiscuo, dovranno presentare ai competenti uffici di Multiservizi Spa il "modello B" (allegato al presente Regolamento) insieme alla copia di attestazione ISEE rilasciata dagli uffici abilitati, il codice dell'utenza idrica di cui fa parte, una autolettura e la copia del documento di identità.

Le malattie che comportano un elevato utilizzo d'acqua devono essere certificate dal medico curante e l'utente deve allegare all'istanza di richiesta una dichiarazione del medico comprovante la particolare necessità idrica.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle istanze

La documentazione di cui all'art. 3 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici nei seguenti termini:

Utenze singole Uso domestico residente

A far data dall'approvazione del presente Regolamento e per gli anni successivi, gli intestatari di singole utenze potranno produrre la prima istanza in qualunque momento, con validità dalla data di presentazione della domanda fino alla scadenza del modello ISEE.

Per la riconferma dei benefici concessi il soggetto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto opportunamente comunicata sui documenti di fatturazione, deve riprodurre tutta la documentazione di cui all'art. 3.

Utenze condominiali Uso domestico residente e Uso Promiscuo

A far data dall'approvazione del presente Regolamento e per gli anni successivi, i condomini potranno produrre la prima istanza in qualunque momento, con validità dalla data di presentazione della domanda fino alla scadenza del modello ISEE.

Per la riconferma dei benefici concessi il soggetto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, deve riprodurre tutta la documentazione di cui all'art. 3.

Art. 5 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

Multiservizi Spa si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di Multiservizi Spa per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.

Art. 6 - Misura delle agevolazioni

L'agevolazione per le utenze singole consisterà nella creazione di una apposita tariffa a scaglioni crescenti denominata "tariffa ISEE" nella quale confluiranno tutti gli utenti ritenuti possessori dei requisiti di cui all'articolo 2 di questo Regolamento.

Per le utenze con diritto di agevolazione aventi un unico contatore il rimborso sarà forfettario. L'Autorità di Ambito provvederà annualmente ad aggiornare sia la "tariffa ISEE" sia il rimborso forfettario.

I dati riepilogatori relativi alle domande presentate verranno trasmesse all'AATO annualmente contestualmente ai dati gestionali come avviene per gli altri usi dell'articolazione tariffaria.

Art. 7 - Periodo e modalità di erogazione dell' agevolazione

Le agevolazioni di cui all'art. 6 hanno validità dalla data di presentazione della richiesta fino alla data di scadenza del modello ISEE.

Le agevolazioni saranno erogate nel modo seguente.

Utenze singole Uso domestico residente

L'agevolazione sarà erogata mediante l'applicazione della apposita tariffa ISEE sulle fatture relative ai consumi successivi alla data di presentazione dell'istanza, previa contestuale comunicazione del dato aggiornato relativo alla lettura del contatore.

Per la fatturazione dei consumi sarà utilizzato il criterio pro-die.

In caso di cessazione dell'utenza il contributo sarà erogato in base al numero di giorni in cui l'utenza è stata attivata.

Utenze condominiali Uso domestico residente e Uso Promiscuo

Per le utenze domestiche con unico contatore (Condominiali uso domestico residente e Promiscuo) l'agevolazione consisterà in un rimborso forfettario pari all' agevolazione mediamente concessa nell'anno così come approvata dall'AATO, da rimborsare mediante assegno a salvaguardia della legge sulla privacy.

Per la fatturazione dei consumi sarà utilizzato il criterio pro-die.

In caso di cessazione dell'utenza il contributo sarà erogato in base al numero di giorni in cui l'utenza è stata attivata.

Art. 8 - Comunicazione dei risultati

In caso di rigetto dell'istanza di agevolazione Multiservizi Spa comunicherà, entro 30 giorni dalla ricezione della medesima, il mancato accoglimento; altrimenti la domanda si riterrà accolta. Multiservizi Spa provvederà, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 9 – Promozione e diffusione del regolamento

Multiservizi Spa provvederà a dare comunicazione riguardo il presente Regolamento fra le informazioni contenute nelle bollette dei consumi emesse durante l'anno.

Multiservizi metterà a disposizione i modelli A e B per l'accesso alle agevolazioni, di cui all'art. 3.

Art. 10 – Finanziamento delle agevolazioni

Le agevolazioni sono finanziate attraverso l'articolazione tariffaria.